



COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

Provincia di Taranto



Tel.099/5915111 (centralino) – 099/5915255 (diretto) mail: contenzioso@comunesangiorgioionico.it

posta certificata: contenzioso@pec.comunesangiorgioionico.it

UFFICIO ELETTORALE

Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 – regolamentazione della campagna elettorale e dei comizi (partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e comitati promotori).

Di seguito si riporta la regolamentazione per la disciplina della campagna elettorale in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 anche sulla base delle prescrizioni generali ricordate nella circolare della Prefettura di Taranto di prot. n. 8856 dell'11.2.2026:

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 20 febbraio 2026**, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, **sono vietati**:

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso –ivi compresi gli striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi – in luogo pubblico con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti (o comitati, movimenti, ecc.). E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 4 legge 130/75) e cioè, quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc. che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore;
- l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della citata legge n. 130/1975. Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili

è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono gli stessi;

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Sempre **da venerdì 20 febbraio 2026**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della citata legge n. 130/1975. Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune (nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono gli stessi).

Inoltre:

- non è consentito il lancio ed il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico. E' consentita la distribuzione degli stessi ma non ai partecipanti a comizi di diverso orientamento (art. 4 legge 130/75);
- dall'inizio della campagna elettorale fino al 20 marzo 2026 compreso, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore. Durante tale periodo l'uso dei mezzi di amplificazione sonora su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi o la manifestazione di propaganda (art. 7 della L. n. 130/75). Ai sensi dell'art. 59, comma 4, DPR n. 495/92, la propaganda mediante autoperlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, alla preventiva autorizzazione della Prefettura;
- sino al penultimo giorno prima della votazione (20.3.2026) sono ammesse solo le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, pubblicazioni destinate ad indicare gli orientamenti dei partiti e gruppi politici (art. 7 – commi 1 e 2 – legge n.28/2000);
- Nei quindici giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 7 marzo 2026, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della citata legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi **da sabato 21 marzo a lunedì 23 marzo 2026**, sono assolutamente vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove

affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda - che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione - portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.

COMIZI:

- a) I pubblici comizi dei partiti o gruppi rappresentati in Parlamento, nonché dei promotori del referendum, potranno essere effettuati dall'inizio della campagna elettorale sino alla data del 20 marzo 2026 (penultimo giorno antecedente la data del voto);
- b) Il luogo preposto è **Piazza San Giorgio**, presso cui l'Amministrazione comunale si impegna a fornire il palco e l'amplificazione; tuttavia, per consentire un più ampio spazio di comunicazione alle forze politiche ed agli stessi cittadini, viene stabilita la possibilità di forme comunicative e aggregative di propaganda anche in altri siti, purchè nel rispetto delle altre normative di settore, es: codice della strada (in tali casi palco ed amplificazione non saranno messi a disposizione dal Comune).
- c) i comizi in Piazza San Giorgio potranno tenersi nella seguente fascia oraria: **18-21, durata massima 30 minuti**;
- d) i rappresentanti di partiti, gruppi o promotori che intendano svolgere un pubblico comizio, dovranno far pervenire **richiesta scritta indirizzata a Polizia Municipale e Ufficio Elettorale almeno 48 ore prima del comizio**, con una delle seguenti modalità:
 - consegna a mano all'ufficio protocollo;
 - mail elettorale@comunesangiorgioionico.it
poliziamunicipale@comunesangiorgioionico.it
 - pec protocollo@pec.comunesangiorgioionico.it
- e) Per quanto concerne la propaganda elettorale mediante l'uso di altoparlanti su mezzi mobili si concede sin d'ora e per tutta la durata della campagna elettorale, a norma del combinato disposto dell'art.59, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con DPR N.495/92, la prevista autorizzazione del Sindaco con le seguenti modalità:
 - il giorno precedente il comizio **nell'ora precedente l'inizio dei pubblici comizi**;
 - il giorno del comizio dalle **ore 10.00 alle ore 12.00 e nell'ora precedente l'inizio dei pubblici comizi**;

f) in caso di più richieste verrà privilegiato l'ordine cronologico della richiesta e l'eventuale richiedente successivo verrà invitato a prenotare un orario alternativo;

g) stante l'elevato numero di potenziali richiedenti di spazio per comizi, non si procede al preventivo sorteggio ed assegnazione di spazi prefissati, ritenendosi più soddisfacente per le prerogative della informazione politica garantire lo svolgimento di comizi volta per volta ai soggetti effettivamente interessati a tale forma di comunicazione.

h) Per ragioni di organizzative anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, i partiti o gruppi si impegnano a comunicare tempestivamente l'eventuale presenza e/o intervento di alte personalità istituzionali e/o politiche di livello nazionale;

i) l'uso dei gazebo o banchetti informativi sul suolo pubblico è consentito –previa comunicazione entro 24 ore prima all'ufficio Polizia Locale– nei seguenti siti: via Moscatelli; piazza Trentino; Piazza Kennedy; Piazza Don Sturzo.

Eventuali ulteriori siti –fermo restando l'obbligo di comunicazione entro 24 ore prima– sono subordinati al nulla osta dell'ufficio polizia municipale.

USO DEI LOCALI COMUNALI:

i rappresentanti dei partiti/comitati/promotori potranno fruire dell'utilizzo della sala consiliare nei seguenti giorni e fasce orarie: dal lunedì al venerdì, 17-20, previa richiesta da effettuarsi almeno 48 ore prima all'ufficio protocollo dell'ente.

Anche in tal caso, ove vi fossero più richieste, verrà privilegiato l'ordine cronologico e l'eventuale richiedente successivo verrà invitato a prenotare un giorno o orario alternativo

SPAZI DI AFFISSIONE MANIFESTI:

Con deliberazione n. 20 del 17.2.2026, la Giunta comunale ha individuato ed assegnato gli spazi per le affissioni di manifesti nei seguenti siti: Via Quasimodo; Via Giotto (Scuola Materna Pier della Francesca); Via Leonardo da Vinci (Scuola Materna L. da Vinci); Via Valle D'Aosta (Recinzione Municipio); Via Salvo D'Acquisto (Recinzione Piazza G. Paolo II).

Con la medesima deliberazione sono stati altresì assegnati gli spazi ai partiti e/o ai promotori che ne fanno formale richiesta entro la data del 16.2.2026; e precisamente:

SPAZIO 1] MOVIMENTO 5 STELLE

SPAZIO 2] COMITATO 15 PER IL NO

SPAZIO 3] FORZA ITALIA

SPAZIO 4] FRATELLI D'ITALIA

SPAZIO 5] COMITATO SI RIFORMA

LE PRINCIPALI SANZIONI IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE:

VIOLAZIONI	NORMA SANZIONATORIA	PROCEDURE ED AUTORITA' COMPETENTE
Propaganda elettorale su mezzi mobili, con altoparlante ¹³	Art. 7 L. 130/75: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art. 15 commi 17 e 19 L. 515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti negli spazi destinati ad altre liste, da parte di persone che non hanno titolo	Art. 8 L. 212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art. 15 commi 17 e 19 L. 515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Distacco, lacerazione o, in genere, atti che rendono inservibili i manifesti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale	Art. 8 L. 212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art. 15 commi 17 e 19 L. 515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti, tenuta comizi e propaganda elettorale nel giorno antecedente e nel giorno stabilito per le votazioni	Art. 9 L. 212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art. 15 commi 17 e 19 L. 515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura

Le presenti disposizioni vengono pubblicate sul sito istituzione dell'Ente e trasmesse, per quanto di competenza, all'Ufficio di Polizia Locale.

San Giorgio Ionico, 19 febbraio 2026

il responsabile del procedimento

dr. Antonio Di Nunzio



Il Responsabile del Servizio

dr.ssa Lucia Pichierri

